

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 863

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ABRIGNANI**

Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica

*Presentata il 30 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina sulla cosiddetta « *par condicio* », ossia sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, ha una storia ormai decennale, che ha trovato da ultimo sistemazione con la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e più di recente, limitatamente alla nuova disciplina delle emittenti radiotelevisive locali, con la legge 6 novembre 2003, n. 313. Si tratta di una materia che non ha una soprastante disciplina nell’ambito dell’Unione europea, ma che tuttavia non costituisce un’eccezione italiana, essendo variamente disciplinata anche in tutti i maggiori Paesi membri dell’Unione.

Le evoluzioni del contesto normativo, con l’introduzione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha recato modifiche alle

norme per l’elezione delle Camere, e tecnologico, con il rafforzamento delle nuove piattaforme trasmissive digitali (satellite e digitale terrestre in particolare) a scapito dell’analogico, nonché l’emergere di nuove forme di televisione (nei contenuti e nelle modalità di fruizione da parte del pubblico) rendono possibili alcune modifiche alla disciplina della *par condicio*.

Se rimangono immutabili le finalità di una normativa quale quella contenuta nella legge n. 28 del 2000, ossia garantire la parità di trattamento e l’imparzialità, rispetto a tutti i soggetti politici, nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, le modifiche che si propongono sono volte, da una parte, ad ampliare gli spazi di comunicazione autogestita a pagamento, fatta salva la possi-

bilità per tutti i soggetti di poter usufruire di spazi attraverso i messaggi autogestiti gratuiti, estendendo la possibilità alle emittenti radiotelevisive nazionali, e, dall'altra parte, a meglio allocare questi spazi sulla base della proporzionalità della rappresentanza parlamentare, fatto salvo un diritto di tribuna che è individuato nel 10 per cento degli spazi disponibili.

La rappresentanza parlamentare è un criterio che rispecchia la composizione dell'elettorato, l'unico e vero depositario della sovranità popolare, che la esercita attraverso il voto. L'attuale sistema, che invece si basa sulla parità di condizioni di accesso indipendentemente da qualsiasi vaglio, discrimina chi ha avuto con l'investitura popolare del voto una rappresentanza reale.

Come riportato nella relazione del 2009 sull'attività svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: «l'affermazione delle piattaforme trasmissive digitali sta allargando la platea degli operatori, consentendo ai telespettatori di accedere ai servizi televisivi attraverso le forme (anche non lineari) e gli apparecchi (anche in mobilità) che essi ritengono più idonei»; lo sviluppo della rete *internet*, la rapida e a volte impetuosa diffusione di canali «fai da te» attraverso l'utilizzo di piattaforme come *Youtube* o dell'utilizzo dei cosiddetti «*social network*» come *Facebook*, rendono ancora più ampia la disponibilità di mezzi di informazione e di comunicazione alternativi al classico mezzo televisivo, in modo tale da far ritenere quasi del tutto superata quella sostanziale limitazione delle emittenti radiotelevisive che rendeva in un passato (anche recente) insufficiente la garanzia di possibilità di espres-

sione delle opinioni politiche attraverso il mezzo radiotelevisivo.

Le modifiche alla legge n. 28 del 2000, previste dall'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, sono rivolte a rendere effettivo il principio di rappresentanza reale e, in particolare, all'articolo 2, comma 1, è inserito il criterio della rappresentanza parlamentare.

Ai commi 1 e 6 dell'articolo 3 è reintrodotta la possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive di trasmettere messaggi politici autogestiti anche a pagamento. Il successivo comma 7 è conseguentemente abrogato.

All'articolo 4 è introdotto il criterio della proporzionalità nella ripartizione degli spazi garantendo, sia nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, un diritto di tribuna nella forma di messaggi autogestiti gratuiti o a pagamento, da ripartire secondo il principio di pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione.

L'abrogazione degli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*septies*, la modifica all'articolo 4, comma 8, e la modifica dell'articolo 11-*quater*, commi 1, 2, 3 e 5 della citata legge n. 28 del 2000 si rendono necessarie per reintrodurre l'uniformità di trattamento tra emittenti radiotelevisive nazionali e locali.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 1 della presente proposta di legge viene meno il divieto di presenza di candidati e di esponenti di forze politiche nei programmi di diverso genere (quali, ad esempio, quelli di intrattenimento) previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici, sulla base della rappresentanza parlamentare, con imparzialità e con equità, l'accesso all'informazione e alla comunicazione politiche ».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi" ».

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi di cui all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti a un altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente ».

4. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato.

5. Le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti proporzionalmente tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei due rami del Parlamento;

*b)* per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti per il 10 per cento secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che hanno presentato candidature in collegi o in circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento; per il restante 90 per cento secondo il criterio di cui alla lettera *a)*; ».

6. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con le seguenti modalità:

1) per il 10 per cento secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che hanno presentato candidature in collegi o in circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza

di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento; i messaggi di cui al presente numero sono gratuiti;

2) per il restante 90 per cento secondo il criterio di cui al comma 2, lettera *a*), a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; i messaggi di cui al presente numero sono a pagamento;

*b*) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; »;

*b*) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) ciascun messaggio gratuito può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; »;

*c*) la lettera *f*) è abrogata.

7. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo ».

8. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a*) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegit-

timamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche ».

9. La rubrica del capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di tutela del pluralismo e di compiti dell'Autorità ».

10. Gli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*septies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono abrogati.

11. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la parola: « locali » è soppressa.

12. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « limitata esclusivamente » sono sostituite dalla seguente: « finalizzata »;

b) il secondo periodo è soppresso.

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0007750\*